

ASSISTENZA ANZIANI Via Aldo Moro 125 – 37013 Caprino V.se

Prot. N. 211

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 28/02/2024

OGGETTO: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO CURANTE DEGLI OSPITI DEL CENTRO SERVIZI ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA DI CAPRINO VERONESE – DR. ANTOLINI CARLO DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

PREMESSO che il servizio di assistenza medica di nr. 30 ospiti è attualmente svolto dal Dott. Danti Guido, con il quale scadrà il contratto in essere con questo Ente per l'affidamento dell'incarico di medico curante che prevede come ultimo giorno il 29/02/2024;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno incaricare altro medico in sostituzione della persona sopra citata, al fine di assicurare la continuità della copertura medica;

PRESO ATTO che l'Ulss 9 Scaligera ha inviato l'avviso n° 1/2024 per la copertura del posto di Medico di Medicina Generale presso l'Ente a decorrere dal 01/03/2024 e che lo stesso è andato deserto;

PRESO ATTO che con nota prot. n° 23622 del 12.02.2024, l'Azienda Ulss 9 Scaligera, a firma del Direttore Generale, ha autorizzato l'Ente a conferire un incarico ad un medico individuato nella sez. E al costo che verrà rimborsato dalla stessa Ulss 9 all'Ente nella misura massima di € 62,00/ospite assistito/mese, per il periodo di incarico;

PRESO ATTO che ha manifestato la disponibilità a ricoprire l'incarico il Dott. Antolini Carlo (Medico afferente alla sezione E dell'art. 5 dell'accordo contrattuale tra l'Ente e l'Ulss 9 Scaligera), il cui nominativo era presente nella lista di Medici disponibili inviata dall'Ulss 9 Scaligera;

RITENUTO pertanto di incaricare il Dott. Antolini Carlo, nato a Verona il 11/02/1953, in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Verona, conseguita nell'anno 1982, che ha confermato l'interesse a ricoprire l'incarico a svolgere il servizio di assistenza medica presso l'Ente, per il periodo dal 01/03/2024 al 28/02/2025;

STABILITO che il Dott. Antolini Carlo coprirà un numero di ospiti pari a 30 e dovrà effettuare un complessivo di circa 11 ore settimanali calcolate sulla base della presenza degli ospiti assegnati;

SENTITO in proposito il Dott. Antolini Carlo, il quale si è reso disponibile all'incarico di medico curante per un numero di 30 ospiti, con decorrenza dal 01/03/2024 e fino al 28/02/2025;

STABILITO che la quantificazione del compenso spettante al Dott. Antolini Carlo è stabilita dall'art.5 dell'accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda

Unità Locale Socio Sanitaria n.9 Scaligera e l'I.A.A. Villa Spada e che lo stesso verrà liquidato mensilmente a seguito di presentazione di regolare fattura da parte del dottore;

PRECISATO che l'Azienda Sanitaria Ulss n.9 riconoscerà a questo Istituto il rimborso del compenso da riconoscere al medico curante;

VISTO lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici;

DETERMINA

- 1. Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di approvare il contratto per l'affidamento dell'incarico di medico curante degli ospiti del Centro Servizi I.A.A. Villa Spada con il Dott. Antolini Carlo con decorrenza dal 01/03/2024 al 28/02/2025, contratto che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3. di imputare il relativo costo all'apposita voce di costo del bilancio esercizio annuale;
- 4. di precisare che il compenso spettante verrà liquidato mensilmente a seguito di presentazione di regolare fattura da parte del dottore e che lo stesso verrà rimborsato dall'Azienda Sanitaria Ulss n.9;
- 5. di incaricare il Responsabile del procedimento del servizio economico-finanziario per l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

IL SEGRETARIO-DIRETTORE Dr. Mauro Zoppi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Si attesta la copertura della spesa

Caprino V.se. Servizio Economico Finanziario Paola Righetti



ASSISTENZA ANZIANI Via Aldo Moro 125 – 37013 Caprino V.se

ALLEGATO Det. n. 31 del 28/02/2024

CONTRATTO

OGGETTO: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO CURANTE DEGLI OSPITI DEL CENTRO DI SERVIZI I.A.A. "VILLA SPADA" DI CAPRINO VERONESE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 9 – SCALIGERA E L'ENTE GESTORE DEL CENTRO DI SERVIZI SITO IN VIA ALDO MORO N° 125 NEL COMUNE DI CAPRINO VERONESE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LR N. 22 DEL 2002 - ARTICOLO 17, COMMA 3 - COSI' COME DISPOSTO DAL D.LGS. N. 502 DEL 1992 ARTICOLO OTTO *QUINQUIES* APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO CON DELIBERAZIONE N. 1231 DEL 14/08/2018.

PARTI:

ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI "VILLA SPADA" DI CAPRINO V.SE

PRESTATORE DEL SERVIZIO: DR. ANTOLINI CARLO

BENEFICIARI: OSPITI DEL CENTRO DI SERVIZI ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI "VILLA SPADA" DI CAPRINO V.SE

Premesso che:

- il Dott. Antolini Carlo è in possesso dei requisiti previsti per l'inserimento nell'elenco aziendale dei medici disponibili all'incarico di medico curante - sez. E - di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale sottoscritto tra la medesima Azienda ULSS e l'Ente gestore del Centro di Servizi Istituto Assistenza Anziani "Villa Spada", come da verifiche effettuate dall'ULSS 9;
- il Dott. Antolini Carlo dichiara di aver preso attenta visione dell'accordo contrattuale sottoscritto tra l'Azienda ULSS 9 e il Centro di Servizi (accordo contrattuale), allegato quale parte integrante del presente atto, in particolare di quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso accordo anche in materia di revoca dell'incarico qui conferito e di accettarlo in ogni sua parte;
- il Dott. Antolini Carlo dichiara di aver concordato con il Centro di Servizi l'orario di accesso funzionale all'organizzazione dello stesso ritenendolo compatibile con l'attività professionale svolta al di fuori di questo orario e nel rispetto delle norme vigenti in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi;
- l'incarico regolato dal presente contratto è disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 1 dell'accordo contrattuale, su autorizzazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS, in data 12/02/2024 prot. N. 23622;

Si conviene quanto segue

Articolo 1 - Compiti

I compiti del medico curante (medico) incaricato ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo contrattuale consistono in attività di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione, in particolare il medico:

- effettua, previa visione della Scheda di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (SVAMA), al primo accesso al Centro di Servizi, la prima visita medica generale dell'ospite e attiva il diario clinico dello stesso nelle forme, modalità e strumenti in uso presso il Centro di Servizi e programma il primo incontro informativo e di conoscenza con il familiare di riferimento per poi successivamente promuovere un contatto, anche di sola natura telefonica, con il precedente medico curante dell'ospite;
- dispone la visita medica generale periodica dell'ospite non autosufficiente durante tutta la permanenza nel Centro di Servizi con cadenza minima mensile e, comunque, immediata ad ogni richiesta del personale infermieristico;
- prescrive, secondo le indicazioni dell'Azienda ULSS formulate nel rispetto degli indirizzi regionali in materia, gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche;
- prescrive, secondo le indicazioni dell'Azienda ULSS formulate nel rispetto degli indirizzi regionali in materia, i farmaci e i dispositivi medici da utilizzare ivi compresi i presidi atti all'eventuale contenzione;
- rileva il bisogno di protesi, ortesi o ausili per l'ospite rinviandone la prescrizione allo/agli specialisti individuati dall'Azienda ULSS in base agli indirizzi regionali in materia;
- provvede al rilascio di certificazioni ai sensi della normativa vigente;
- compila il diario clinico e tiene il suo costante aggiornamento (annotazione di interventi, visite, ricoveri, considerazioni cliniche, accertamenti diagnostici richiesti, visite specialistiche, eventuali altre indicazioni utili);
- partecipa all'Unità Operativa Interna per la predisposizione, attivazione e aggiornamento di programmi individuali;
- collabora con il personale del Centro di Servizi, con particolare riferimento alle indicazioni sulla effettuazione delle terapie prescritte, sia ordinarie che al bisogno ed in casi di particolare necessità, lascia indicazioni scritte per i colleghi di continuità assistenziale chiamati se del caso durante l'orario di copertura loro affidato (ore notturne, prefestive e festive);
- periodicamente si rapporta con i/il familiare/i di riferimento dell'ospite;
- provvede all'evasione di eventuali richieste di flussi informativi formulate dall'Azienda ULSS, nelle modalità e forme dalla stessa previste;
- si rapporta con la struttura ospedaliera in caso di ricovero dell'ospite;
- si rapporta periodicamente con il medico coordinatore di cui all'articolo 4 dell'accordo contrattuale su richiamato;
- si rapporta almeno una volta al semestre con il responsabile del Centro di Servizi;
- partecipa agli eventi formativi e di aggiornamento promossi dal Centro di Servizi.

Articolo 2 - Orario

Gli orari di presenza del medico sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale.

Il medico è tenuto al rispetto degli orari e alla rilevazione dell'orario di presenza giornaliera con sistemi automatizzati o, in assenza, diversamente autorizzati dal medico coordinatore.

La presenza giornaliera preventivamente concordata con il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore, in rapporto agli ospiti massimi assegnabili risulta la seguente:

A)	<u>Lunedì</u>	dalle ore	9:00	alle ore	12:30
	Martedì	dalle ore	/	alle ore	/
	Mercoledì	dalle ore	14:30	alle ore	18:00
	Giovedì	dalle ore	/	alle ore	/
	Venerdì	dalle ore	9:00	alle ore	13:00
	Sabato	dalle ore		alle ore	

B)	Lunedì	dalle ore	9:00	alle ore	13:30
	Martedì	dalle ore	/	alle ore	/
	Mercoledì	dalle ore	13:30	alle ore	18:00
	Giovedì	dalle ore	/	alle ore	/
	Venerdì	dalle ore	/	alle ore	/
	Sabato	dalle ore	8:00	alle ore	10:00

Variazioni di orario rispetto a quanto qui previsto, compreso l'accesso nella giornata di sabato, possono essere attuate solo se concordate con il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore.

Resta inteso che nel caso in cui all'interno del Centro di Servizi operino più medici, sulla base delle indicazioni del medico coordinatore, l'orario di cui sopra potrà essere modificato al fine di assicurare con gli altri medici di avere la massima copertura medica nell'arco della giornata.

Il medico assicura la propria disponibilità al Centro di Servizi nel caso di esigenze specifiche.

Articolo 3 - Rapporti con il personale della struttura

Non sussistono rapporti gerarchici tra il medico e il personale del Centro di Servizi. Quest'ultimo è, comunque, tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di carattere sanitario impartite dal medico a favore degli ospiti.

Articolo 4 - Divieti

Il medico riconosce il divieto di ricevere informatori farmaceutici e propri assistiti esterni durante l'orario di presenza all'interno del Centro di Servizi.

Il medico riconosce, inoltre, i seguenti ulteriori divieti: di accedere ai sistemi informatici/informativi dell'Azienda ULSS e di utilizzare il ricettario regionale standardizzato messo a sua disposizione per effettuare prescrizioni a favore di persone diverse dagli ospiti del Centro di Servizi.

Articolo 5 - Assenze e sostituzioni

È ammessa la sostituzione soltanto nel periodo di ferie o malattia del titolare dell'incarico o nel caso di giustificati impedimenti dello stesso.

La comunicazione di assenze dal Centro di Servizi rispetto all'orario concordato va fatta, di regola, con congruo anticipo (almeno tre giorni prima), per iscritto se i giorni di assenza sono superiori a tre, anche verbalmente per assenze di durata inferiore.

Contestualmente alla comunicazione dell'assenza al Centro di Servizi, va indicato il nominativo del medico sostituto, il quale dovrà garantire l'orario del medico curante sostituito.

Eventuali assenze che non risultassero copribili con un medico sostituto dovranno essere comunicate da parte del medico curante al medico coordinatore e al Centro di Servizi con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. In tal caso la sostituzione sarà assicurata dal Centro di Servizi.

La presenza del sostituto non potrà eccedere il 20% della presenza complessiva annuale, ad esclusione dei giorni di malattia, pena la decadenza del titolare dall'incarico conferito.

Eventuali periodi di sostituzione oltre il 20% che si rendessero necessari per altre motivate necessità dovranno essere preventivamente accettate dal Centro di Servizi e dal medico coordinatore.

Articolo 6 - Rapporto di lavoro

Fermo quanto previsto dal presente contratto, si precisa che l'incarico in oggetto (ad un medico della sezione E dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale) configura un rapporto di lavoro autonomo.

Articolo 7 - Ripartizione degli ospiti per medico curante

La ripartizione degli ospiti in carico a ciascun medico, disposta dal Centro di Servizi d'intesa con il medico coordinatore, deve tener conto sia dell'eventuale presenza di più medici all'interno della struttura, anche con diverse forme di incarico come previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, sia dell'organizzazione dell'assistenza per nuclei, nonché delle disposizioni di cui al precedente articolo 2 volte ad assicurare la massima copertura medica nell'arco della giornata.

Fermo lo *standard* minimo di riferimento, di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale, il numero degli ospiti in carico al singolo medico (sezione E dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale), tenuto conto delle tipologie contrattuali, non deve superare il limite massimo di 120 ospiti, eventuali eccedenze rispetto a tale limite sono possibili per un periodo non superiore a 30 giorni e devono essere motivatamente autorizzate dal medico coordinatore.

Articolo 8 - Trattamento economico

Il corrispettivo economico del medico è stabilito nel limite previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, nel rispetto delle norme vigenti, ed è comprensivo anche di eventuali prestazioni aggiuntive a quelle di cui all'articolo 1.

La corresponsione integrale del predetto corrispettivo è subordinata all'effettività degli accessi giornalieri del medico presso il Centro di Servizi ed al rispetto dell'impegno di presenza oraria. In caso contrario il corrispettivo viene ridotto in misura proporzionale al numero delle ore non prestate, salva eventuale risoluzione del presente contratto, in caso di persistente inadempimento.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, in misura pari a quanto riconosciuto dall'Azienda ULSS ai sensi del comma precedente, entro il mese successivo alla comunicazione da parte del Centro di Servizi all'Azienda ULSS dei tabulati orari e riepilogativi delle presenze controfirmati dal medico coordinatore.

Articolo 9 - Cause di sospensione del protocollo terapeutico

Il protocollo terapeutico viene sospeso durante i periodi di ricovero ospedaliero dell'assistito con conseguente riduzione del trattamento economico per il periodo stesso.

Articolo 10 - Cessazione del protocollo terapeutico

Il protocollo terapeutico cessa per:

- decesso dell'assistito;
- dimissione definitiva dell'ospite;
- cambio del medico richiesto dall'ospite o da chi ne tutela gli interessi.

Articolo 11 - Controversie interpretative

In sede di applicazione del presente contratto eventuali controversie, sono risolte a livello locale secondo gli istituti previsti dalla normativa vigente. Resta inteso che l'Azienda ULSS è esentata da qualsiasi responsabilità, anche economica, che ne dovesse risultare.

Articolo 12 - Risoluzione del rapporto

In caso di accertata violazione del presente contratto da parte del medico, il Centro di Servizi, nelle modalità e forme previste dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, ha facoltà di risolvere il rapporto instaurato con il medico in base al presente contratto.

Qualora il medico incaricato intenda interrompere l'attività prima della scadenza contrattuale deve darne preventiva comunicazione al Centro di Servizi e all'Azienda ULSS con un preavviso di almeno 60 giorni, a meno di cause di forza maggiore, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 13 - Prestazioni Aggiuntive

Eventuali prestazioni professionali aggiuntive di quelle già previste nel presente contratto potranno essere oggetto di accordo tra il Centro di Servizi e il medico senza che ciò comporti oneri a carico dell'Azienda ULSS.

Articolo 14 - Durata

Il presente contratto decorre dal 01.03.2024 e cessa di fatto e di diritto dopo 12 mesi, e può essere annualmente rinnovato per pari durata salvo quanto previsto all'articolo 12 e salvo quanto previsto

negli eventuali accordi tra il Centro di Servizi e il medico di cui al successivo articolo 17 rubricato "Altri accordi senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda ULSS".

Articolo 15 - Copertura Assicurativa

Con la firma del presente contratto il medico dichiara di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa rapportata all'incarico di medico curante anche con riferimento a quanto disposto dalla legge 8/3/2017, n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie". Tale polizza viene allegata al presente contratto quale parte integrante dello stesso ed è ritenuta congrua dal Centro di Servizi.

Articolo 16 - Tutela dei dati personali

Il medico si impegna a tutelare la riservatezza degli assistiti ai sensi dell'art. 5 della legge 5/6/1990, n. 135 recante "*Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS*", e dal Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR), e di rispettare le disposizioni in vigore presso il Centro di Servizi attuative del predetto Regolamento 2016/679/UE.

Articolo 17 - Altri accordi senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda ULSS

Il Centro di Servizi e il medico possono prevedere accordi specifici finalizzati ad ottimizzare i livelli prestazionali, disponendo espressamente che gli accordi qui previsti non comportino oneri diretti od indiretti a carico dell'Azienda ULSS e a condizione che questi non comporti una riduzione dei parametri minimi di assistenza medica di cui all'articolo 2 del presente contratto, fatta salva ogni disposizione di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale anche in materia di revoca dell'incarico conferito con il presente atto.

Letto, firmato e sottoscritto:	
Il Segretario-Direttore	Il Medico